



## FAQ BANDO

### **Contributi a fondo perduto a favore delle imprese danneggiate dagli eventi di ottobre e novembre 2023 per investimenti materiali e immateriali” ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. b), della LR 51/2023**

**1.D:** Relativamente al bando per contributi a fondo perduto per acquisto di attivi materiali ed immateriali per i beni strumentali, in sede di controllo ex post, dovrà essere dimostrata “la corretta **iscrizione in bilancio**”; nel caso di imprese **in regime forfettario**, prive di contabilità e di un registro dei beni ammortizzabili, come sarà effettuato questo controllo ex post riguardo ai beni strumentali?

**1.R:** La "corretta iscrizione in bilancio", nel caso di imprese in regime forfettario, deve essere intesa "ai sensi di legge". Nel caso specifico, infatti, la legge vigente non richiede particolari adempimenti salvo l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, ivi incluse, quindi, quelle relative agli "attivi materiali e immateriali".

**2.D:** A quale **ordine professionale** devono essere iscritti i professionisti incaricati della redazione della perizia tecnica asseverata attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti, e dei relativi investimenti, agli eventi alluvionali?

**2.R:** Non vi è un elenco tassativo di ordini professionali, pertanto sono ammesse le perizie redatte da tutti i professionisti abilitati (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, agronomi, ecc.) che – in relazione alla specificità del danno e/o all’attività dell’impresa - siano competenti ad attestare l’ammontare dei danni ed il nesso di causalità con gli eventi meteorologici.

**3.D:** Con riguardo alla perizia tecnica attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti, e dei relativi investimenti, agli eventi alluvionali, si deve trattare di **perizia asseverata o giurata**?

**3.R:** E’ richiesta la perizia asseverata. L’eventuale presentazione di una perizia giurata sarà comunque considerata valida, purché contenga le informazioni richieste.

**4.D:** La presentazione di perizia perizia tecnica attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti, e dei relativi investimenti, agli eventi alluvionali diversa dal **fac-simile** allegato al bando è motivo di inammissibilità?

**4.R:** No se la perizia allegata contiene tutte le informazioni richieste. E’ ammissibile a tal fine anche la perizia prodotta dall’assicurazione.

**5.D:** Possono presentare domanda anche le imprese colpite dalle **mareggiate** verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023 nei territori delle province di Lucca e Massa Carrara?

**5.R:** Sì. Si confermano le condizioni previste dal bando, pertanto l’aver presentato il modello C1 di ricognizione danni, la presentazione di una perizia asseverata e la partecipazione alle future procedure nazionali che, come da disposizioni nazionali di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 5/12/2023, saranno rivolte alle attività economiche danneggiate dalle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023 nei territori di Lucca e Massa Carrara.



**6.D:** Sono ammessi a contributo investimenti che non sono oggetto di contributi nazionali e che non hanno una causalità diretta con l'alluvione (e che quindi non saranno inseriti in perizia che ai sensi dell'art. 6 l'azienda deve produrre)?.

**6.R:** Precisato che ai sensi dell'art. 5 della LR 51/2023 lo scopo dell'intervento di sostegno agli investimenti è "sostenere la ripresa delle attività delle attività economiche e produttive extra-agricole colpite dagli eventi", si specifica che, con riguardo alla previsione del paragrafo 6 del bando "Spese ammissibili", laddove si stabilisce che: "I beneficiari dovranno produrre una perizia tecnica giurata di un ingegnere o perito industriale iscritti negli albi, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti, e dei relativi investimenti, agli eventi alluvionali", deve intendersi che gli investimenti debbano essere finalizzati alla ripresa delle attività economiche a seguito degli eventi meteorologici e non al ripristino dei danni. Si ricorda infatti che, come previsto dallo stesso paragrafo 6 saranno ammissibili le spese "che non riguardino il ripristino di beni danneggiati oggetto di contributi nazionali".

Gli investimenti oggetto di richiesta di contributo ai sensi del presente bando sono pertanto derivanti dal fatto aver avuto danni e finalizzati alla ripresa dell'attività economica, ma non devono rientrare nei costi di ripristino danni.

A tal fine è richiesto all'impresa di dichiarare "di essere consapevole che gli investimenti oggetto di agevolazione ai sensi del presente bando devono essere diversi da quelli rientranti tra gli interventi di ripristino previsti da analoghi provvedimenti nazionali".